

**IL TRIBUNALE DI TORINO****SEZIONE VI CIVILE-PROCEDURE CONCORDSUALI**

Il giudice designato,

visto il provvedimento di assegnazione in atti;

letto il ricorso depositato in data 22.02.2024 da

vista l'accettazione dell'esperto datata 20.02.2024, pubblicato al Registro delle Imprese in data 21.02.2024 e rilevato che il ricorso è stato depositato in data 22.02.2024,

visti gli artt. 18, 19, 25 CCII,

ritenuto che la complessiva documentazione prodotta deve ritenersi completa in conformità del dato normativo;

sentiti la ricorrente, l'esperto e i creditori intervenuti all'udienza dell'11.03.2024;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

**§.** Con ricorso depositato in data 22.02.2024 la società in epigrafe indicata ha chiesto di confermare le misure protettive richieste ex art. 18 CCII nei confronti di tutti i creditori delle società e, in particolare, nei confronti dei creditori che hanno già agito in via esecutiva e in sede concorsuale avanzando istanza di apertura della liquidazione giudiziale (allo stato pendente R.G. 546 – 1/2023).



Nel ricorso in atti la ricorrente ha dedotto che le cause della crisi sono riconducibili a una gestione non più al passo con i tempi della precedente gestione (ante 2019), da investimenti onerosi e non necessari e dall'affidamento a un facile accesso al credito bancario difficilmente rimborsabile. Gli esercizi relativi al periodo 2019 – 2022, in perdita, sono stati caratterizzati da una profonda riorganizzazione aziendale per valorizzare gli *assets* aziendali e ristrutturare il debito.

Nel ricorso si legge che l'accesso alla composizione negoziata prevede l'instaurazione delle trattative con i creditori interessati dal processo di risanamento.

Il piano di risanamento prevede:

- “1. inversione del trend di cassa;*
- 2. rilancio del fatturato;*
- 3. chiusura posizioni pendenti.*

*Le azioni immediatamente intraprese dalla Società sono state le seguenti:*

- cambio sostanziale del modello di business invertendo diametralmente il trend dei flussi di cassa;*
- acquisto esclusivamente di quanto necessario nella misura minima commessa per commessa;*
- accordo con i fornitori per pagamento pronto cassa (con sconto) del nuovo acquisto e pagamento di frazione del residuo fino a completa chiusura del debito;*
- accordo con il personale tramite i sindacati per il rientro graduale degli oltre 4 mesi arretrati purché proseguisse il lavoro;*
- riduzione del personale non indispensabile;*
- cambio delle condizioni di vendita che sono passate da dilazioni anche a 210 giorni a pagamento in parte anticipato e in parte a merce pronta per il carico;*
- adesione a rateizzazione e rottamazioni;*





All'udienza dell'11.03.2024 sono comparsi la ricorrente e l'esperto nominato ed è comparso il creditore costituito.

L'esperto, nella propria relazione, ha espresso parere favorevole alla conferma delle misure protettive richieste, pur evidenziando le seguenti criticità: “ (i) sull' idoneità delle misure invocate a mettere in sicurezza le trattative, considerando anche gli effetti di una loro eventuale successiva revoca, la scrivente ritiene che la loro concessione possa essere strumentale per mettere in sicurezza le trattative e che la loro revoca potrebbe generare alcuni degli negativi sopra già descritti;

(ii) sulla non manifesta irragionevolezza del progetto di piano di risanamento da attuarsi attraverso la prosecuzione dell'attività d'impresa, la scrivente, pur ad una prima analisi, stante anche le risultanze del test pratico ricalcolato che fornisce il valore di 5,70, non ritiene sufficiente il progetto di piano proposto per consentire il risanamento dell'impresa, ritenendo necessari interventi più incisivi di quelli prospettati (quali il ricorso a operazioni straordinarie o/o l'adozione di uno degli strumenti di cui all'art 23 n. 2 in modo da potere accedere alla dilazione e all'eventuale falcidia dell'esposizione tributaria).

Ad ogni modo si ritiene che i presupposti del piano dal punto di vista economico siano ragionevoli dal momento che la continuità, ad una prima analisi, sembra apportare valore aziendale e generare flussi di cassa positivi da mettere a disposizione del ceto creditorio seppure, a sommoso parere dell'esponente, in misura inferiore rispetto a quella prospettata (ma sul punto, si ribadisce, occorrono ulteriori approfondimenti).

Sono invece stati impropriamente sottostimate le uscite dei flussi di cassa in particolare per il pagamento della rateizzazione del debito erariale che dovranno essere rimodulate all'esito delle verifiche già sopra riportate, nonché sulla verifica in punto interessi con gli istituti di credito (fermo restando quanto già esposto in ordine al possibile “consolidamento” delle posizioni debitorie e alla possibilità di ricorrere a uno strumento che contempi la transazione fiscale).

La sottoscritta sul punto richiede alla società che il piano venga integrato al fine di tener conto delle osservazioni già esposte ai professionisti in tempo utile in modo



*che l'esponente ne possa rendicontare già nella prossima udienza fissata per l'11.03.2024.*

*(iii) Sulla disponibilità dei creditori a partecipare alle trattative con eventuale concessione di dilazioni e/o stralci delle rispettive posizioni creditorie, Ad oggi non risultano all'esponente trattative in corso. La scrivente in ogni caso convocherà almeno i principali creditori prima dell'udienza fissata per l'11 marzo 2024 in modo da poter riferire in tale udienza sul punto.*

*(iv) Sulla presenza di procedure esecutive o liquidatorie in corso, si richiama quanto esposto al superiore paragrafo 1 con la precisazione che non risulta alcuna attività liquidatoria in corso.*

*(v) sulla circostanza che la prosecuzione dell'attività d'impresa non produca flussi di cassa negativi con il conseguente depauperamento patrimoniale che si riverbererebbe negativamente sulle risorse disponibili per il ceto creditorio è possibile osservare che:*

*- dalle prime sommarie analisi condotte è emerso che la prosecuzione della gestione corrente non produce flussi di cassa negativi e che quindi non emergono particolari criticità sulla circostanza che la società continui la propria attività caratteristica per il tempo necessario per avviare le trattative con i creditori e modificare il piano di risanamento anche in recepimento alle osservazioni sopra descritte.*

*- la scrivente ritiene che le misure protettive siano decisive per mantenere i flussi di cassa prospettata, che sono da considerarsi realistici (seppure con alcune lievi rettifiche al ribasso)*

*Le criticità sono legate alla necessità di rivedere le modalità e i tempi di soddisfazione dei creditori, alla luce degli strumenti messi a disposizione dall'art. 23 del CCII".*

All'udienza dell'11.3.2024 parte istante ha dato atto della pendenza di trattative con i creditori insistendo nella concessione delle misure protettive con estensione anche alla procedura esecutiva immobiliare intentata da \_\_\_\_\_ oggetto di conversione e l'esperto si è richiamato alla propria relazione depositata.



**§.** Preliminarmente occorre procedere alla verifica della sussistenza delle condizioni giuridiche per l'accesso e la prosecuzione del percorso in sede di composizione negoziata nonché alla sussistenza dei presupposti per la conferma delle misure protettive.

La questione concerne l'interpretazione dell'art. 25 *quinquies* CCII volta a limitare l'accesso alla composizione negoziata all'imprenditore *"in pendenza del procedimento introdotto con ricorso depositato ai sensi dell'articolo 40, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), 54, comma 3, e 74. L'istanza non può essere altresì presentata nel caso in cui l'imprenditore, nei quattro mesi precedenti l'istanza medesima, abbia rinunciato alle domande indicate nel primo periodo."*

Occorre partire dal concetto di composizione negoziata e, soprattutto, dalle ragioni della sua introduzione nel nostro sistema.

Dal Considerando 29 della Direttiva Insolvency n. 2019/1023 si possono ricavare due concetti molto importanti e che sono alla base della necessaria riforma delle procedure concorsuali intervenuta a cavallo del periodo pandemico: *"procedure flessibili"* e *"ristrutturazione efficace"*.

In sintesi, il Legislatore nazionale - intervenendo in una realtà socio economica radicalmente mutata sia per gli effetti immediati della crisi pandemica, sia per gli effetti a lungo raggio - ha dovuto fare i conti con quelle che sono le crisi sistemiche di liquidità che possono colpire uno o più settori economici creando un immediato shock di liquidità delle imprese.

In tale contesto, si è mutata la prospettiva della composizione della crisi di impresa passando da una concezione concorsuale principalmente volta a tutelare gli interessi dei creditori, a un concetto di concorsualità funzionale al risanamento dell'impresa ovvero a conservare l'azienda sul mercato in quanto la perdita della stessa comporterebbe, a livello macroeconomico, un danno maggiore rispetto al minore soddisfacimento del singolo creditore.

In sintesi, la ristrutturazione efficace implica un precoce e corretto risanamento dell'impresa (intesa in senso oggettivo) al fine di conservarne l'operatività sul mercato e, quindi, i rapporti di lavoro, i contratti con i fornitori, le commesse.



Flessibilità delle procedure implica, invece, non solo la necessità di individuare la procedura più corretta per quella tipologia di crisi o precrisi e la possibilità di graduare gli interventi di risanamento, concetto che emerge chiaramente dall'art. 23 CCII, ma anche di prediligere l'accordo tra debitore e creditori in un'ottica di salvataggio condiviso dell'impresa e della sua conservazione sul mercato (cfr. i principi sottesi agli artt. 3 e 4 CCII).

Come emerge chiaramente dalla Relazione Illustrativa al D.L. 118/2021 (artt. 2 e ss.), il percorso della composizione negoziata è esclusivamente di tipo volontario e attivabile dal solo imprenditore che intende farvi ricorso. E' un percorso assolutamente riservato, salvo la scelta di richiedere misure protettive e/o cautelari e volto valutare, con l'ausilio di un esperto indipendente, lo stato dell'impresa ricercando possibili soluzioni di risanamento dell'attività.

Emerge, quindi, subito una prima considerazione nell'interpretazione dell'art. 25 *quinquies* CCII, ovvero, che la composizione negoziata e le misure protettive operano su piani distinti anche se connessi e conseguenti.

Invero, nel percorso della composizione negoziata non vi è l'esigenza di ricorrere al tribunale e anzi lo stesso è caratterizzato da stringenti obblighi di riservatezza, tuttavia, laddove sorga l'esigenza di proteggere il patrimonio del debitore da iniziative che possano turbare il regolare corso delle trattive e mettere a rischio il risanamento dell'impresa è prevista la possibilità per l'imprenditore di ottenere una protezione per il suo patrimonio. Le misure protettive e cautelari presuppongono necessariamente l'inizio del percorso di composizione negoziata, ma sono eventuali e strettamente funzionali alla tutela delle trattive volte al risanamento dell'impresa qualora lo stato di crisi o insolvenza permetta quella che, appunto, viene definita una "*ristrutturazione efficace*" (in ciò si differenziano dalle misure protettive e cautelari disciplinate in sede di procedimento unitario le quali, invece, sono funzionali al buon esito dello strumento di regolazione della crisi e ad evitare la dispersione del patrimonio del debitore).

Il percorso della composizione negoziata si conclude con il superamento della situazione di probabile crisi o insolvenza come indicata dall'art. 12 co. 1 CCII nelle alternative previste dall'art. 23 co. 1 CCII, ovvero, in caso di esito negativo



delle trattative, l'imprenditore può direttamente accedere agli strumenti previsti dall'art. 23 co. 2 CCII.

Il Legislatore si è, dunque, preoccupato di evitare un utilizzo strumentale del percorso in composizione negoziata non consentendone l'accesso alle imprese che abbiano già fatto ricorso a uno degli strumenti di regolazione della crisi, in particolare, accordo di ristrutturazione o concordato, come disciplinato dall'art. 25 *quinquies* CCII.

La questione in oggetto attiene, in particolare, all'ipotesi della pendenza di un procedimento di liquidazione giudiziale laddove introdotto da terzi creditori e non dal debitore in proprio.

Sul punto si registrano due orientamenti nella giurisprudenza di merito: uno contrario alla possibilità di attivazione del percorso di composizione negoziata laddove penda procedimento per l'apertura di liquidazione giudiziale con domanda da chiunque presentata (debitore o terzo) (Tribunale di Lagonegro 28 febbraio 2023 e 14 aprile 2023; Tribunale di Palermo 22 maggio 2023; Tribunale di Busto Arsizio 4 luglio 2023; Tribunale di Busto Arsizio 16 agosto 2023; Tribunale di Bergamo, 23 gennaio 2024); l'altro, invece, che restringe l'ambito applicativo dell'art. 25 *quinquies* CCII al solo caso in cui l'apertura della liquidazione giudiziale sia stata richiesta in proprio dallo stesso debitore che, poi, manifesti la volontà di accedere al percorso della composizione negoziata (Tribunale di Bologna 23 giugno 2023; Tribunale di Torre Annunziata 20 luglio 2023; Tribunale di Trani 30 settembre 2023; Tribunale di Tempio Pausania 12 ottobre 2023).

Sulla scorta dei principi generali sopra evidenziati (ristrutturazione efficace e flessibilità), da una lettura in combinato disposto degli artt. 12 co. 1, 17 co. 3 lett. d), 21 co. 1 e 23 co. 2 CCII e dalla distinzione dei piani di operatività tra composizione negoziata e misure protettive, emerge un'interpretazione dell'art. 25 *quinquies* CCII come norma di chiusura volta a impedire l'accesso al percorso di composizione negoziata all'imprenditore che - nelle valutazioni che deve svolgere nell'ambito di una corretta gestione dell'impresa ex art. 2086 c.c. e art. 3 CCII - abbia scelto l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi non possa poi





introdurre (operando una scelta diversa) un percorso di composizione negoziata della crisi.

Diversamente ragionando si svuoterebbe il precetto del disposto delle norme testé menzionate e verrebbe meno quel concetto di auto responsabilità nella gestione della crisi che il legislatore ha voluto introdurre proprio con lo strumento della composizione negoziata. Non osta, invece, all'accesso in tale percorso di "risoluzione concordata e mediata della crisi o insolvenza" l'eventuale pendenza di una procedura di apertura della liquidazione giudiziale proposta da un terzo creditore il cui singolo interesse non può prevalere su quello generale al risanamento dell'impresa intesa in senso oggettivo.

Deve, poi, essere tenuto distinto il diverso caso del ricorso per la liquidazione giudiziale proposta dagli organi e dalle autorità amministrative di controllo e dall'Ufficio della Procura ex art. 37 co. 2 CCII atteso che tali iniziative, tra loro assimilabili, sono improntate a funzioni di segnalazione o di bilanciamento rispetto al venir meno dell'iniziativa ufficiosa e funzionali a interessi generali e non *latu sensu* privatistici.

Tale interpretazione dell'art. 25 *quinquies* CCII trova conferma nel percorso logico dispositivo delle norme sopra menzionate e secondo le quali: **a)** l'accesso alla composizione non ha limitazioni ed è concesso a tutti gli imprenditori piccoli, medi, grandi, gruppi di impresa che svolgono attività commerciale o agricola e che si trovano in condizioni di squilibrio economico – finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevole il perseguimento del risanamento dell'impresa (art. 12 CCII); **b)** l'accesso viene svolto tramite istanza di nomina di un esperto indipendente presentata per mezzo della piattaforma telematica inserendo, tra le varie informazioni richieste, anche le seguenti dichiarazioni: (i) una dichiarazione ex art. 46 d.P.R. 445/2000 *"sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale o per l'accertamento dello stato di insolvenza"* e (ii) *"una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato ricorsi ai sensi dell'articolo 40, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), e 54, comma 3"* (art. 17 co. 3 lett. d) CCII); **c)** nel corso delle trattative l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa e se dovesse emergere che la stessa è insolvente ma



con concrete prospettive di risanamento la gestione dovrà essere fatta nel prevalente interesse dei creditori (art. 21 CCII); **d)** all'esito del percorso, laddove le trattative non abbiano avuto esito positivo, l'imprenditore potrà decidere di predisporre un piano attestato di risanamento ovvero chiedere l'omologazione di accordi di ristrutturazione o proporre domanda di concordato semplificato o accedere a uno degli strumenti di regolazione della crisi previsti dal CCII (art. 23 co. 2 CCII).

Il nodo centrale diventa, quindi, il punto di equilibrio nella dialettica tra debitore e creditori nell'ambiente della composizione negoziata la quale è fondata su una forte tensione di posizioni apparentemente contrapposte, ma che, in sostanza, trovano il loro comune denominatore nell'interesse a mantenere in vita un'impresa ancora sana o risanabile con tutta la sua attività.

Il bilanciamento, dunque, tra tali contrapposti interessi, nonché la prevenzione da abusi di posizione rientra nelle valutazioni del giudice in sede di conferma delle misure protettive o concessione delle misure cautelari.

Si evidenzia, inoltre, che il vaglio di sussistenza di un'insolvenza non reversibile la quale può essere solo risolta con una liquidazione definitiva dell'azienda incombe, prima di tutto, sull'esperto ai sensi dell'art. 17 co. 5 CCII.

Passando, quindi, al caso in esame e vista la relazione dell'esperto e gli atti di causa si osserva che:

- il progetto di piano di risanamento prevede in sostanza il ripianamento del debito pregresso tramite rateizzazione dello stesso in un orizzonte temporale di circa 10 anni e un *business plan* relativo alla continuità dell'attività con i flussi di cassa che verranno generati dai nuovi interventi di gestione su un arco temporale di 4 anni;
- l'esperto nella propria relazione ha rilevato, tuttavia, un maggior debito scaduto verso l'Agenzia delle Entrate rispetto a quello indicato dalla società nel test pratico per circa 2.000.000 di euro e, allo stato, oggetto di rottamazione *quater* e per il quale la società ha manifestato la seguente intenzione *"in attesa dell'applicabilità della transazione fiscale in ambito di composizione negoziata (si veda art. 9, comma 1, lett. a), n. 5 l. 111/2023 Delega Fiscale in attesa dei decreti*



attuativi), l'importo delle cartelle soggette a rottamazione quater è stato considerato al lordo degli stralci (quindi

con decadenza del beneficio della rottamazione) a cui la società avrebbe avuto diritto nel corso della rottamazione. L'importo lordo è dunque pari ad euro 2.149.377 (euro 214.938 anni per la durata di 10 anni)" (cfr. pag. 36 del piano). Al riguardo, l'esperto ha, pertanto, evidenziato che laddove non si proseguisse alla rottamazione quater occorrerebbe tenere in considerazione nel debito anche le sanzioni e gli interessi scaduti non potendo beneficiare delle misure premiali ex art. 25 bis co. 4 CCII trattandosi di debiti già iscritti a ruolo;

- la relazione dell'esperto ha evidenziato che ricalcolando l'esito del test pratico con la compressione di tale debito erariale le ipotesi di risanamento in assenza di particolari misure e con il solo margine lordo positivo non risulterebbe percorribile;

- nella relazione dell'esperto si evidenzia, poi, che la concessione delle misure protettive sarebbe principalmente finalizzata alla conservazione del bene immobile nel quale la società esercita l'attività e oggetto di pignoramento da parte di  
e ;

- dagli atti risultano avviate trattative esclusivamente con il creditore (cfr. verbale del 7.3.2024) in seguito alle quali si è ipotizzata la *datio in solutum* del bene immobile nel quale la società esercita l'attività con diritto all'occupazione per un periodo di anni due ovvero con locazione ad uso commerciale a favore della medesima cedente, peraltro senza alcuna precisazione in ordine alla possibilità per la società di corrispondere un eventuale canone di locazione con i flussi di cassa prospettici;

- non risultano avviate trattative con altre posizioni debitorie scadute come e Agenzia delle Entrate o Agenzia delle Entrate e Riscossione;

- allo stato, la gestione corrente non risulta produrre flussi di cassa negativi, tuttavia, l'esperto ha, altresì, evidenziato che sebbene le azioni commerciali intraprese abbiano fatto aumentare il fatturato nel 2024, tuttavia, nei flussi prospettici non si è tenuto conto dei maggior esborsi per investimenti o attrezzature e oneri di manutenzione dei beni materiali; costi del personale in



particolare in un'ottica di riduzione dello stesso come enunciato nel piano degli importi che dovranno essere erogati a titolo di tfr.

Alla luce delle considerazioni esposte non si ritiene sussistente, allo stato, il *fumus* di perseguibilità di un efficace risanamento e la sussistenza di concrete trattative instaurate con i creditori, risultando solo l'avvio con l'unico creditore che ha avanzato istanza di apertura della liquidazione giudiziale, né risultano proposte integrazioni al piano a seguito dei rilievi esposti dall'esperto.

Il vaglio del *periculum in mora* risulta, pertanto, ultroneo in assenza del presupposto del *fumus boni iuris*.

Si ritiene, pertanto, che le misure protettive richieste non possono essere confermate.

Conclusivamente le misure protettive concesse devono essere dichiarate inefficaci.

### **P.Q.M.**

RIGETTA l'istanza e per l'effetto dichiara l'inefficacia delle misure protettive richieste.

Si comunichi urgentemente alle parti, al P.M. in sede e al Registro delle Imprese per la relativa annotazione.

Torino, 11.4.2024

Il Giudice

Antonia Mussa

